

Spett.le CONSIGLIO NAZIONALE

dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili

OGGETTO : Modifiche al D.Lgs 139/2005 : proposte, osservazioni e riflessioni del Sindacato italiano commercialisti (SiC).

1

Gentile Presidente e spett.le Consiglio Nazionale,

ci piace preliminarmente sottolineare che abbiamo molto apprezzato l'apertura del CN rivolta a tutta la Categoria sulla riforma del D.Lgs. 139/2005. Si tratta della nostra Costituzione, che dopo 12 anni dalla sua introduzione, necessita di un restyling profondo perché diverso è il contesto di riferimento e perché nel tempo ha dimostrato a nostro avviso alcuni punti di criticità.

Crediamo che pertanto tutti abbiano diritto di concorrere a migliorare le regole della nostra convivenza nella grande famiglia dei Commercialisti italiani. In particolare, chiediamo che il CN voglia riservare un ascolto particolarmente attento alle istanze che provengono dalle associazioni sindacali di categoria. Le idee migliori possono scaturire da chiunque, dal confronto e dal dibattito aperto, fermo restando poi al CN

la decisione finale sulle scelte di fondo e sull'impronta da dare al nuovo Ordinamento professionale. E sotto questo aspetto il CN sarà chiamato a fare un notevole sforzo, di ascolto, selezione e declinazione di tutto quello che emergerà da tale dibattito che, lo ripetiamo ancora, riteniamo fondante per la coesione della Categoria. Al di là del programma elettorale del CN.

Queste le nostre osservazioni:

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

(Articolo 1)

Suggeriamo l'introduzione tra le materie che formano oggetto della professione anche le analisi aziendali, quelle di bilancio ed il controllo di gestione.

In via residuale potrebbe essere espressamente prevista l'attività di formazione con riferimento alle materie elencate nei diversi punti dell'articolo 1.

Sebbene inoltre anche recentemente la Cassazione abbia ribadito che la tenuta delle scritture contabili è libera (perché in effetti non risulta diversamente dalle norme di legge), noi riteniamo invece che al superamento di determinati parametri, soltanto il Commercialista o l'Esperto Contabile possa svolgere determinate funzioni a garanzia degli interessi in gioco che acquistano rilevanza pubblica. Detti parametri potrebbero essere (anche in concorso tra loro) :

- il superamento di determinate soglie dimensionali (in termini di fatturato o di capitale investito);
- la natura giuridica del soggetto (ad esempio le reti d'impresa o le società di capitali che meritano maggiori garanzie);

- il superamento di determinate soglie occupazionali;
- la presenza di finanziamenti di una certa importanza (privati e pubblici);
- la presenza di organo di controllo;
- la presenza di partecipazioni per importo superiore ad una certa soglia.

Ciò farebbe anche da contrappeso agli importanti obblighi che il Commercialista si assume : in termini disciplinari e di responsabilità.

Riteniamo inoltre che la locuzione “competenza tecnica” utilizzata al comma 3 per gli iscritti alla sezione A ed al comma 4 per gli iscritti alla sezione B potrebbe essere completata con “competenza tecnica specifica” in continuità con quanto già puntualizzato al comma 1.

Tutto ciò premesso, anche nell’ottica di aprire la strada ad una futura delimitazione di alcune aree di attività esclusive per la categoria degli esperti contabili che, così com’è, fatica a decollare in considerazione della concorrenza di coloro che, a vario titolo (fiscalista, tributarista...), esercitano la medesima attività, suggeriamo di inserire al comma 4 una lettera a-ter) del seguente tenore: *a-ter) assistenza e consulenza nella redazione dei bilanci d’esercizio soggetti a deposito con gli effetti di cui all’art. 2448 codice civile.*

In effetti, il bilancio d’esercizio, oltre a richiedere una competenza specialistica, riveste un ruolo di interesse generale e rilevanza pubblica. In quanto tale, a nostro sommo avviso, la sua redazione, salvo il caso in cui venga redatto “internamente”,

dovrebbe essere materia riservata a soggetti professionalmente abilitati, così come previsto dall'art. 33, comma 5 della Costituzione.

INCOMPATIBILITA'

(Articolo 4)

E' un argomento delicato che ha visto talvolta Colleghi coinvolti in situazioni difficili fino all'estrema conseguenza della cancellazione dall'Albo ed alla restituzione dei contributi previdenziali versati senza diritto alla pensione.

Occorre evitare che questo nel futuro possa ancora accadere.

Visto che l'articolo 12 al punto e) prevede la verifica periodica (almeno annuale) della sussistenza dei requisiti di legge tra quelli demandati ai Consigli territoriali dell'Ordine, riteniamo che decorso un certo numero di anni (ad esempio 3 o 5) non possano più accertarsi situazioni di incompatibilità e, pertanto, la posizione di ogni iscritto debba essere "cristallizzata" (o consolidata). In tal senso si potrebbe prevedere un termine di decadenza per l'accertamento della sussistenza di una situazione di incompatibilità.

Per quanto riguarda invece la limitazione prevista dal comma 3 per le società di servizi strumentali (il fatturato individuale deve prevalere rispetto alla quota parte dello stesso proveniente dalla società di servizi), riteniamo che possa essere eliminata alla condizione già prevista dall'articolo 57- decies comma 3 per le società tra Commercialisti, e cioè assoggettando a contributo integrativo e soggettivo il reddito da partecipazione della società strumentale.

LA REITERAZIONE DEI MANDATI

(articoli 9 comma 9 e 25 comma 13)

Riteniamo che il Commercialista che abbia ricoperto la carica di Consigliere o Presidente nel Consiglio territoriale o Nazionale non possa far parte dello stesso organo per più di due volte. Proponiamo pertanto l'eliminazione dell'aggettivo "consecutivo" che così com'è consentirebbe di perpetuare i mandati per "n" volte con l'unico limite della consecuzione temporale dei 2 mandati.

Tale richiesta risponde ad un'esigenza di continuo rinnovamento nella governance della Categoria nella consapevolezza che anche gli stessi compiti previsti per legge possano essere declinati al meglio da occhi e da teste sempre diverse.

IN ORDINE AL SISTEMA DI ELEZIONE DEGLI ORDINI LOCALI

(Articolo 21 dell'Ordinamento)

Per quanto riguarda le elezioni dei Consigli locali crediamo che non sia produttivo l'inserimento di liste di minoranza (seppure qualificate) nei Consigli dell'Ordine insieme alla lista vincente. Chi ha vinto ha diritto di amministrare senza ostracismi, rallentamenti o peggio ancora, possibili azioni di disturbo.

Riteniamo tuttavia che il controllo debba essere esercitato attraverso l'introduzione dell'istituto della sfiducia (da prevedere anche per il CN). Anche il Consiglio territoriale in carica legittimamente eletto, potrebbe essere sfiduciato in seguito a delibera dell'Assemblea territoriale degli iscritti convocata da una maggioranza qualificata di richiedenti. Tecnicamente proponiamo quindi di integrare in tal senso gli articoli 23 e 28.

IN ORDINE ALL' ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

(articolo 24- quater del testo proposto dal CN)

Si propone di prevedere la possibilità di partecipazione all'Assemblea dei Presidenti dei Presidenti delle Casse di previdenza di riferimento nonché dei Sindacati e delle Associazioni di categoria (senza diritto di voto), così come individuato dal CN all'inizio del proprio mandato. Ciò al fine di generale informazione ed interlocuzione con le diverse espressioni della Categoria.

IN ORDINE AL SISTEMA DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

(Articolo 25 dell'Ordinamento)

L'attuale sistema di elezione indiretto premia quelle liste vicine agli ordini più grandi e consente con più facilità di condurre una campagna elettorale finalizzata a convincere gli Ordini territoriali anziché i singoli iscritti. Questo comporta a nostro sommo avviso un deficit di democrazia all'interno della nostra Categoria.

6

Si propone pertanto di superare l'attuale sistema di elezione del Consiglio nazionale formato così com'è da Colleghi che appaiono nominati anziché eletti.

Crediamo che il CN debba essere eletto con il suffragio universale dando la possibilità di voto a tutti i 115.000 commercialisti italiani. Ciò in un'ottica di democrazia diretta, massima trasparenza ed espressione della libertà di voto anche all'interno della nostra Categoria.

Alternativamente potrebbe essere già soddisfacente un sistema di voto orientato al suffragio universale, attraverso la convocazione delle assemblee territoriali che con voto espresso di tutti gli iscritti si esprimono votando una o l'altra lista.

Le tecnologie oggi a disposizione, consentirebbero di esprimere con facilità i programmi delle diverse liste e si potrebbe anche immaginare di arrivare ad introdurre nella nostra categoria il voto elettronico visto che siamo abituati ad applicare processi di digitalizzazione ed innovazioni tecnologiche.

D'altro canto, facciamo notare che sia il Delegato delle Casse di Previdenza che i Consiglieri territoriali vengono eletti dai singoli iscritti. Negli stessi organi di tutte le nostre istituzioni democratiche Comuni, Regioni e Parlamento (Italiano ed Europeo) ed in occasione delle consultazioni referendarie, ad ogni professionista/cittadino è riservato il diritto individuale di voto. Non si capisce pertanto per quale motivo, tale diritto viene negato per l'elezione dei Consiglieri del nostro massimo organo di Categoria che, a maggior ragione perché organo supremo che rappresenta la categoria dovrebbe essere scelto da tutti gli iscritti. Forse, e lo diciamo senza spirito polemico, se qualche problema c'è stato all'interno della nostra Categoria (come il Commissariamento sta a dimostrare), ciò deriva anche dall'attuale sistema di elezione del CN (che si potrebbe definire imperfetto o spurio), espressione degli Ordini territoriali e non di tutti gli iscritti.

LA DISCIPLINA

(Articoli 24-bis e seguenti, 33-bis e seguenti e 49 e seguenti del testo proposto dal CN)

Crediamo che troppo spazio venga riservato a tale argomento nella nostra legge ordinamentale (almeno 9 articoli di cui l'articolo 24-bis di 15 commi, 24-ter di 11 commi e 33-bis di 9 commi).

L'impatto è negativo perché il testo viene notevolmente appesantito e si ha l'impressione di aver inserito *il codice penale dentro la costituzione*, con effetti di dissuasione nei confronti dei giovani che vorrebbero avvicinarsi alla professione, che in questo modo appare pervasa da regole, procedimenti e sanzioni.

Riteniamo che il nuovo ordinamento professionale potrebbe normare la materia della disciplina nei suoi aspetti essenziali e rinviare ad uno specifico regolamento gli aspetti di dettaglio (come avviene per la FPC e per la materia delle specializzazioni).

Alternativamente, si propone di concentrare /dedicare in apposito capo (o sezione) le norme sulla disciplina e sul procedimento disciplinare.

LE ATTRIBUZIONI

(articolo 29)

Si ritiene che il verbo “promuove” di cui all’articolo 1 punto a) debba essere modificato con l'espressione “intrattiene e promuove” perché più penetrante, vincolante e precisa.

Si propone inoltre di inserire:

A un nuovo punto tra a) e b):

a bis) tutela la figura del Commercialista ed il decoro della professione con ogni mezzo nelle sedi competenti al fine di salvaguardare l'interesse generale della collettività;

Ciò in considerazione del fatto che il CN ha risorse per poter effettivamente esercitare l'attività di tutela, molto meglio di quanto possano fare sindacati ed associazioni.

B un nuovo punto dopo il punto t):

t- bis) può istituire, con separata contribuzione a carico degli iscritti nell'Albo, un fondo da destinare ai sindacati ed alle associazioni di Categoria che tutelano, promuovono e valorizzano la Categoria in sinergia con il CN;

C inserire la previsione generica che le eventuali risorse da accantonare per la previsione di forme collettive di assicurazione, per la creazione di un fondo di garanzia e per il sostegno delle associazioni di Categoria (punti sub s), t) e t-bis) proposto) non possono in ogni caso dar luogo ad aumento della quota di contribuzione annuale in capo agli iscritti, se non su base volontaria in relazione ad eventuali coperture assicurative aggiuntive.

LE SPECIALIZZAZIONI

(Articolo 39 bis del testo proposto dal CN)

In via generale riteniamo che le specializzazioni dovrebbero riguardare materie di frontiera, innovative, non trattate nel percorso di studio universitario o trattate soltanto in superficie etc.

Pensiamo ad esempio all'internazionalizzazione ed alla vocazione linguistica che sempre più si richiede al commercialista del futuro, al commercialista digitale, a quello specializzato nella gestione dei finanziamenti comunitari o alla materia giuslavoristica.

Organizzare corsi di specializzazioni su materie tradizionali per la nostra professione ed oggetto di FPC quali il diritto fallimentare o il contenzioso tributario, crediamo che possa essere addirittura negativo (anche in termine di immagine), perché delegittima i tanti Colleghi già preparati sulla singola materia, che peraltro è già

oggetto di tutto il nostro percorso culturale e che non potessero eventualmente comprovare l'esperienza acquisita.

Sul punto chiediamo allora:

- 1 che la FPC dedicata ai singoli temi specifici (che pure esiste ed è pure obbligatoria) possa essere inserita nella valutazione dei percorsi specialistici. Con effetti positivi in termini di minori costi per la partecipazione alle scuole e per gli spostamenti geografici;
- 2 invertire la logica del comma 2 dell'articolo 39-bis in base al quale il conseguimento del titolo di specialista non comporta alcuna riserva di attività professionale. Si nota leggendolo una sorta di "paura" che possiamo invadere il campo o le prerogative di qualcun altro, o che l'Europa non consenta esclusive. Riteniamo che la logica possa essere rovesciata prevedendo che "il conseguimento del titolo comporta riserva di attività professionale sebbene a titolo non esclusivo rispetto alle altre Categorie professionali Regolamentate da Leggi dello Stato". Si eviterebbe in tal modo che pur sostenendo costi e sacrifici, chiunque possa svolgere quelle attività per le quali il Commercialista si è specializzato;
- 3 focalizzarsi sulle specializzazioni "di frontiera" che possano effettivamente rappresentare l'evoluzione della nostra professione anche in chiave di ricerca di nuove opportunità di lavoro che verrebbero in tal modo incentivate.

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

(Articolo 57-bis)

Crediamo che il professionista non sottoposto a procedimento disciplinare, in regola con la FPC (anche quella dedicata all'attività di revisione Legale), e che abbia puntualmente adempiuto ai propri doveri professionali, non possa essere chiamato a rispondere per danni in seguito ad azione di responsabilità promossa da organo della procedura concorsuale, se non nei limiti del compenso professionale pattuito e pagato nel corso dell'ultimo triennio (?).

Ciò in ragione del fatto che l'organo di controllo vigila ma non amministra la società.

Sappiamo bene che forse non è la legge ordinamentale la sede più consona per disciplinare la responsabilità professionale, ma come è stato previsto più avanti per le integrazioni al DPR 917/1986 su alcune norme tributarie, occorre porre con forza la questione al Ministero di Grazia e Giustizia vigilante.

11

SNELLIMENTO DEL CORPUS

(Articoli 61 e seguenti)

- 1 Due diversi articoli (l'articolo 4 e 57 quater- nella versione proposta dal CN) hanno lo stesso titolo e cioè: Incompatibilità. Andrebbe a nostro avviso incorporato il secondo nel primo;
- 2 Per esigenze di stile lessicale si propone di unificare i commi 3 e 4 dell'articolo 4 sulle incompatibilità;
- 3 Si propone uno snellimento/accorpamento degli articoli 61 e seguenti, perché si riferiscono al processo di unificazione della categoria dei Ragionieri con quella

dei Dottori Commercialisti, processo ormai definitivamente concluso al 31/12/2016;

- 4 Le norme fiscali di modifica al DPR 917/1986 (articolo 57-decies commi 1 e 2 del D.Lgs 139/2005 proposto in modifica dal CN) crediamo che debbano essere fuori dalla Legge di ordinamento della nostra professione ed essere introdotte nel nostro ordinamento giuridico con separato provvedimento normativo.

Ringraziamo ancora il CN ed il Suo Presidente dell'iniziativa assunta e del successivo ascolto, a prescindere dalle considerazioni di merito, in ordine alle quali ci dichiariamo disponibili a collaborare ulteriormente per la stesura definitiva del testo.

Con osservanza

12

Perugia, 23 giugno 2018

Per il Comitato Direttivo

Dott. Stefano SFRAPPA